NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 32

Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino all'effettivo trasferimento alle regioni, al personale delle opere universitarie.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Capo	II — Personale non docente dell'università
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-32-area-di-applicazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it